

Approvato con  
delibera di C.C.  
n. 84 del 23/05/1994

TITOLO I  
NORME GENERALI

ART. 1

Polizia Mortuaria nel Comune

1 La polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificata mente attribuita ad altri enti od organi.

2 Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.

3 Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui all'art. 51 della legge 8, Giugno N° 142. 1990 (Ordinamento delle autonomie locali)

Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite

- a) L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriali, esclusi gli atti contrattuali contabili o tecnici, attribuiti agli uffici competenti.
- b) L'Ufficio di Segreteria provvede agli atti contrattuali.
- c) L'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili.
- d) L'Ufficio Tecnico Comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei Cimiteri, al personale addetto ai Cimiteri e alla loro custodia, e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.

Art. 2

Responsabilità

1 Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

2 Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 3

Servizi gratuiti e a pagamento

1 Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.

2 Tra i servizi gratuiti sono ricompresi indicativamente:

- a) La visita necroscopica;
- b) Recupero delle salme accidentate;
- c) L'inumazione;
- d) L'ossario Comune;
- e) Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di

salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con mezzi propri;

3 Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle delle tariffe allegato " A " al presente regolamento di cui formano parte integrante e contestuale.

#### Art. 4

#### Atti a disposizione del pubblico

- 1 Presso i Cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico:
  - a) il registro di cui all'art.52 del D.P.R. 10 settembre 1990, N° 285;
  - b) Copia del presente regolamento Comunale;
  - c) Copia della planimetria del Cimitero in scala 1.500 (art.54 DPR 10 Settembre 1990 N°285);
  - d) L'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
  - e) Copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
  - f) Copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali;
  - g) Copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca
  - h) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico ai sensi della legge 7 Agosto 1990 N° 241;
  - i) Il registro dei reclami e delle osservazioni.

TITOLO II  
TRASPORTI FUNEBRI

Art. 5  
Trasporti funebri

1 Per trasporti funebri si intendono:

- a) Il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso od ove comunque si trovino al cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
- b) Il trasporto dei feretri, di cassette ossario o di urne cenerarie per altro Comune o per l'estero o da altro Comune o dall'Estero.

2 Il Comune provvede ai trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale direttamente in economia con mezzi e personale proprio oppure mediante concessione a terzi.

3 Il trasporto delle salme o del feretro dal luogo del decesso od ovunque comunque si trovino al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura viene effettuato con idoneo carro funebre, assicurando, in ogni caso che esso venga effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Art. 6  
Rimesse di carri funebri

1 Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della rimediazione nonché dei seguenti criteri di massima:

- a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;
- b) essa dovrà essere convenientemente distanziata o convenientemente separata da altri fabbricati e disporre idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, né creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;
- c) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;
- d) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione avvenga nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

Art. 7  
Modalità dei trasporti

1 I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.

2 L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini di età inferiore a 10 anni, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere. In questi casi il trasporto va eseguito in vettura privata chiusa.

3 Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.

4 In casi particolari ed eccezionali a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per

l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

5 Nel caso in cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

#### Art. 8

##### Percorsi dei trasporti funebri

1 Il Sindaco determina i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza, anche separata, ove necessario, da quella di cui all'art. 9, 1° comma.

2 In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati, caso per caso percorsi diversi.

#### Art. 9

##### Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito

1 Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari..

2 In caso di cadaveri in transito può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto indotto alla sosta e, in ogni caso per un periodo non superiore a 12 ore.

3 In tali casi, il feretro viene depositato nella cella mortuaria.

4 In ogni caso di sosta il Comune mette a disposizione il proprio personale per le operazioni di carico e scarico dietro pagamento della famiglia tariffa stabile.

5 In via eccezionale, può essere consentito con apposito provvedimento del Sindaco, che le operazioni di carico e scarico siano eseguite da personale estraneo al Comune, in quel caso la tariffa di cui al comma precedente è ridotta alla metà

### TITOLO III

#### Art. 10 Servizio di custodia

1 Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri.

2 Il servizio di custodia del Cimitero è assicurato con personale comunale.

3 Il responsabile del servizio di custodia svolge le incombenze attribuitegli dal DPR 10.9.1990 N° 285 e dal presente regolamento.

4 Il responsabile del servizio di custodia individuato con il regolamento di cui all'art.51 della legge 8.3.1990 N° 142.

#### Art. 11 Piano regolatore cimiteriale - delimitazione dei reparti.

1 Nei Cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:

- a) Campi di inumazione
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private
- c) Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale per famiglie oo collettività .
- d) Tumulazione individuale ( loculi)
- e) Tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia)
- f) Cellette ossario
- g) Ossario comune

2 La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del DPR 10 Settembre 1990 N°285.

#### Art. 12 Campi ad inumazione

1 Nei campi ad inumazione a richiesta della famiglia può essere autorizzata dal Comune istallazione, in sostituzione del cippo di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e di altezza non superiore a cm. 30 dal piano di campagna.

2 L'istallazione del copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

3 In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenu-tivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art.63 e 99 del DPR 10 Settembre 1990 N° 285.

#### Art. 13 Sepolture private

1 Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione, della durata di 30 anni dalla data della sepoltura;
- b) Nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 30 anni dalla data della concessione;
- c) Nell'uso temporaneo di tumulazioni per la famiglia (Tombe di famiglia) per la durata di 99 anni dalla data della concessione;
- d) Nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta in

apposite cassette ossario dei resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie per la durata di 10 anni dalla data della concessione o se precedente, dalla data di utilizzo e) Nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del DPR 21 10 1975 n°803 a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.

2 Le concessioni di cui al precedente comma possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata pari a quella iniziale. Il rinnovo costituisce la località attribuita ai concessionari e, parenti costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.

3 In particolare :

a) Le concessioni di cui alla lettera a) possono essere rinnovate una sola volta .

b) Le concessioni di cui alla lettera a) non possono essere utilizzate negli ultimi 10 anni della concessione rinnovata

c) Le concessioni di cui alla lettera a) non possono essere utilizzate negli ultimi 10 anni della prima concessione se no previo rinnovo, fermo restando la continuità della concessione.

4 Potrà essere data in concessione per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione del Consiglio Comunale; I progetti per tali costruzioni dovranno essere presentati all'U.T.C. entro due anni dalla data della concessione cimiteriale; costruzioni di tombe e monumenti dovranno essere eseguiti dai privati entro e non oltre i due anni del rilascio della concessione edilizia pena la decadenza della concessione cimiteriale

5 La concessione delle tombe -nicchie-loculi individuali comunali deve risultare del regolare atto scritto, steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

6 Il diritto d'uso delle sepolture concesse ad Enti, Corporazioni fondazioni è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento o statuto per il periodo in esso stabilito.

#### Art. 14

#### Tumulazione provvisorie.

1 In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urna cineraria, in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art.76 del DPR 10 Settembre 90, N°285, nei seguenti casi:

a) Qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private, che non siano ancora disponibili;

b) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione riparazione o ricostruzione di

opere

2 Il deposito provvisorio non può superare la durata di 12 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a).

3 Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione della tariffa cauzionale e di canone di utilizzo, nonché di quelle per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.

4 Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le fra-

zioni di semestre sono calcolate come semestre intero.

5 La cauzione viene assunta quale acconto sulla tariffa della concessione definitiva salvo che il deposito non abbia provocato danni

o non sia stato versato il canone di utilizzo, nel qual caso viene incamerata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

6 Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà di ufficio previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione ordinando altresì di incamerare la cauzione, detratte le spese per le estumulazioni, per gli eventuali canoni non corrisposti e per la messa in pristino della tumulazione utilizzata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

TITOLO IV  
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 15

Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1 Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i dieci anni.

2 Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o, nel caso di concessioni di durata superiore a 30 anni, dopo questo periodo e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

3 Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.

4 E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria e di estumulazione.

Art. 16

Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1 Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'art. precedente.

2 Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziarica oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art. 83 1° comma, del DPR 10 Settembre 1990, N° 285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.

3 Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del DPR 10 Settembre 1990, N° 285

4 Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.

5 Nel caso di esumazione straordinaria è vietata la presenza dei familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziarica ritenga di impartire.

Art. 17

Oggetti da recuperare

1 Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2 Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti



dell'ufficio servizi cimiteriali.

3 Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualoro non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### Art. 16

#### Disponibilità dei materiali

1 I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro due mesi

2 Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 15 giorni.

3 Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarle in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

4 Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5 Il Sindaco può autorizzare a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepolture di parenti od affini entro il VI grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

6 Le opere aventi valore artistico o storico sono conservati dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

TITOLO V  
SEPOLTURE PRIVATE

Art. 19  
Sepolture private

1 La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art 13, 1° comma, lettere b-c-d-e\* ,

2 Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

3 Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma dell'atto pubblico, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

4 In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- La natura della concessione e la sua identificazione,
- La sua durata,
- la persona o le persone o, nel caso di Enti e Collettività degli organi del concessionario,
- Le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione.
- L'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso,,
- la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista,

5 Obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

5 Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti (inter vivos), né per disposizione testamentaria.

Ogni atto è nullo di diritto.

6 È ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

7 Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

8 Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

ART. 20  
CONCESSIONARI

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.

3. Per persona della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 codice civile, salva la facoltà del

concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.

4. Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.

5. Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari e dietro versamento dell'apposita tariffa da parte degli stessi, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia in qualsiasi momento precedente al decesso.

6. La richiesta del concessionario e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia sono autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

#### ART. 21

#### CONCESSIONI A COLLETTIVITA', ENTI OD ISTITUZIONI.

1. Oltre a quanto previsto dell'articolo precedente, l'atto concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

#### ART. 22

#### MODALITA' PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE.

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi.

2. La domanda di concessione comporta, il diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa. Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, sepolture individuali ad inumazione, la concessione dei loculi comunali è circoscritta alla sola persona per la quale viene fatta la concessione, concessione che non può essere data a persona vivente neanche a titolo di prenotazione salvo per il richiedente che dichiara di non avere parenti o eredi entro il 2° grado che possano provvedere.

#### ART. 23

#### VIGILANZA DEL SINDACO.

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta del concessionario.

2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

x

ART. 24  
SEPOLTURE PRIVATE AD INUMAZIONE.

1. Le sepolture private ad inumazione vengono concesse, a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate e sono assegnate per ordine progressivo. In nessun caso può essere concessa più di una sepoltura privata ad inumazione al momento della sepoltura di un'unica salma.

2. Le singole aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione hanno le misure di cm. 2,50 per cm. 1,50. \* *1m x 2mq*

3. Sulle aree in concessione può essere autorizzata, a richiesta, l'installazione di un copritomba della misura massima di cm. 2,00 per cm. 1,00 e comunque per una superficie coperta. L'altezza dei manufatti installati non può superare i cm. 30 dal piano campagna.

4. Per quanto riguarda la conservazione in decorso stato e la manutenzione delle installazioni effettuati, trova applicazione quanto previsto dall'art. 16, 2° e 3° comma.

5. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione, ai sensi dell'art. 17, 2° e 3° comma.

ART. 25  
DIRITTO DI SEPOLTURA NELLE SEPOLTURE PRIVATE AD  
INUMAZIONE.

1. Hanno diritto di sepoltura nelle sepolture private ad inumazione le persone indicate nell'art. 25, 2°, 3° e 4° comma, fino ad un massimo di 5 feretri e 4 cassette ossario.

ART. 26  
SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE INDIVIDUALE (LOCULI).

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevate o sotterranee, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.

2. Alla scadenza della concessione, trova applicazione l'art. 29, 5° comma.

3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario, od esclusivamente cassette ossario ed urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro.

4. Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune.

5. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.

6. È consentita l'installazione di vaschette portafiori di dimensioni massime di cm. 15 per cm. 15 per cm. 30 di altezza, con sporgenza massima di cm. 15, a condizione che nella richiesta di autorizzazione il concessionario dichiari per sé e per i propri aventi causa di sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza dell'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro.

7. Qualora siano installati gli elementi di cui al precedente comma, è fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai

A

2

ai piedi delle lapidi. Quando gli stessi non siano installati, è consentita l'apposizione di portafiori sul pavimento ai piedi delle lapidi, di dimensioni massime di cm.15 per cm.15 per cm.30 di altezza e recanti, anche in posizione non direttamente visibile, il nome del concessionario.

8. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto apposito servizio di illuminazione votiva.

9. Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.

10. Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che in determinati Cimiteri o per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per pubblico, per le cose o per il personale del Cimitero.

#### ART.27 TOMBE DI FAMIGLIA.

1. La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto:  
a) l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale

2. La concessione è subordinata alla concessione edilizia per progetto della costruzione che si intende edificare e dal deposito infruttifero di una cauzione pari al 5% del valore della costruzione;

3. I lavori dovranno essere completati entro due anni dall'atto di concessione, pena la revoca della concessione stessa.

4. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori.

5. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, le cui spese gravano sul concessionario; eseguito l'atto di collaudo si procede allo svincolo della cauzione.

6. Nel secondo caso, il Comune non provvede a decorazioni, nè alla posa di lapidi, il cui onere spetta ai concessionari, nel rispetto degli spazi loro assegnati sulla base del progetto di costruzione e previa approvazione del progetto.

7. Nel caso più concessionari intendano installare un'unica lapide, per motivi estetici o altro, il progetto di installazione della lapide deve essere sottoscritto da tutti i concessionari interessati.

8. Il collocamento della lapide dovrà avvenire entro un'anno dalla concessione, e comunque, entro 3 mesi dalla sua autorizzazione.

#### ART.28 CELLETTE OSSARIO.

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumazioni ordinarie.

2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

ART. 29

SEPOLTURE PRIVATE - ESERCIZIO DEI DIRITTI D'USO.

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente Regolamento.

2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.

4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.

5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi aventi all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 30

Divisione e rinuncia

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, N° 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del Sindaco.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art. 31

MORTE DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 20, 2°, 3°, 4° comma sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio servizi cimiteriali entro tre mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento del Sindaco esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 20, che assumono la qualità di

concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo i criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3 Trascorso tale termine senza che si sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui all'art. 34.

4 La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 20, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

5 Nel caso di famiglia estinta decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o trenta anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 34.

6 La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

#### Art. 32

#### SEPOLTURE PRIVATE - SCADENZA

1 L'ufficio servizi cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza, con la sola eccezione di cui all'art. 17, 3° comma, lettera "C".

2 Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 20.

3 Qualora il concessionario, o i suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.

4 Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune e mediante deposito fra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 4.

5 I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'albo pretorio del Comune.

#### Art. 33

#### MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1 La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2 Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

3 Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente: - le parti decorative costruite o installate dai concessionari,

- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari,
- l'ordinaria pulizia,
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

#### Art. 34

#### DECADENZA E REVOCA DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1 Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.

2 La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.

3 Ogni qual volta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Sindaco provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 20 giorni.

4 Copia della diffida è affissa all'albo pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.

5 Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorso 30 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del Sindaco, salvo il caso in cui al 1° e 2° comma.

6 La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero per 2 anni; l'originale di essa, corredato delle ricerche esperite e degli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.

7 Trova piena applicazione la legge 7 Agosto 1990 n.241.

#### Art. 35

#### FASCICOLI PER LE SEPOLTURE PRIVATE

1 Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.

2 Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicati la natura della concessione, il concessionario, la persona sepoltevi e gli altri elementi che siano ritenuti utili.

3 Per le sepolture private ad inumazione individuale può essere conservata la sola scheda.

4 Le schede sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.

5 I registri previsti dall'art.52 del DPR 10 Settembre n.285 possono essere tenuti con sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

#### Art. 36

#### CONCESSIONI PERPETUE

1 Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del DPR 21.10.1975 n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di



concessione.

TITOLO VI  
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 37  
DIVIETI

1 Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare è vietato:

- a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora,
  - b) Rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi
  - c) introdurre oggetti estranei o indecorosi,
  - d) Abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori
  - e) Asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia,
  - f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali
  - g) Disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti,
  - h) Distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro,
  - i) Fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati,
  - l) Eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune,
  - m) Chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco,
  - n) Assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato
  - o) Riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi,
  - p) Svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco,
  - q) Entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi ( targa, ecc.) risulti dall'autorizzazione.
- Tale divieto non si applica a mezzi comunali..

Art. 38  
ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

1 L'installazione di lapidi, monumenti ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta del Sindaco, quando non sia richiesta la concessione edilizia.

2 Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare

apposita istanza al Sindaco corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.

3 I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.

4 I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento, e a condizione che sia presente personale comunale.

5 Nelle sepolture ad inumazione, la installazione di copritomba non potrà mai eccedere le misure di cui al comma 3° dell'art. 24.

6 I vasi e le altre installazioni mobili o rimovibili devono recare, anche in posizione non direttamente visibile, il nominativo della persona cui appartengono.

## TITOLO VII DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

=====

### A R T . 39

=====

- 1) Gli uffici Comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
- 2) La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

### A R T . 40

=====

- 1) I progetti di ampliamento del cimitero esistente o di costruzione dei nuovi deve essere proceduto da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico - chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.
- 2) All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitari.

### A R T . 41

=====

- 1) La relazione tecnico - sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione del cimitero deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
- 2) Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.
- 3) Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

A R T . 42

=====

1) Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n° 1265, e successive modificazioni.

2) E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

3) Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 metri del centro abitato.

4) Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

5) Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

6) La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

A R T . 43

=====

1) La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per normale periodo di rotazione di dieci anni.

2) Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86 D.P.R. 10/9/90 \285. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

A R T . 44

1) Nell'area di cui all'art. 43 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;

b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;

c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;

d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione

#### A R T . 45

=====

1) Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

2) Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

#### A R T . 46

=====

1) Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

#### A R T . 47

=====

1) Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.

#### A R T . 48

=====

1) I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

2) Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolati, previa diffida ai componenti della famiglia del

concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

#### A R T . 49

=====

1) Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

2) I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

3) Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

4) La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruito interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

5) Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi \ metro quadrato.

6) Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

7) I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

8) La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa intinacata nella parte esterna.

9) E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta

resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

A R T . 50

1) Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 D.P.R. 10\9\90 n°285;

2) Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3) Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole e di altri dispositivi idonei a fissare ovvero neutralizzare i gas della putrefazione.;

A R T . 51

1) Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori.

A R T . 52

1) I singoli progetti di costruzioni di sepoltura private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.

2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere raccolte nel sepolcro.

3) Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

A R T . 53

Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri -  
Elenco delle Ditte autorizzate

1) I privati, persona fisiche o giuridiche, che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri e qualsiasi altra attività lavorativa devono servirsi di ditte che abbiano i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti nel rispetto del regolamento.

2) In caso di violazione del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o di comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, si applica quanto previsto dagli articoli da 106 a 110 del

testo unico della legge Comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n° 383.

A R T . 54

=====

Obbligi e divieti per il personale dei cimiteri

1) Il personale del Cimitero tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.

2) Inoltre, è tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3) Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerente ai Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività



di essi ed in qualsiasi momento;

e) Trattenere per sè o per terzi cose ricevute o recuperate nei cimiteri.

4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultati dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5) Il personale dei Cimiteri è sottoposta a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle misure in materia di prevenzione degli infortuni o malattie connesse con l'attività svolta.

#### A R T . 55

=====

#### Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applica anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

3) Il provvedimento, del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### A R T . 56

=====

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al compimento delle seconde pubblicazioni, da eseguirsi dopo l'acquisizione dell'omologazione prevista dall'art. 345 del Testo Unico delle leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1265:

A R T . 57

=====

Rimesse di carri funebri - norma transitoria

1) Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.,P.R. 10 settembre 1990, n° 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

A R T . 58

=====

Concessioni pregressi

1) Le concessioni assegnate prima dall'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

A R T . 59

=====

Sepulture private a tumulazione pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n° 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'Istituto dell'"immemoriale", quale presunzione " juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

( nota: trattandosi di presunzione " juris tantum", essa non è idonea per l'esercizio del diritto di sepoltura, ma è necessaria una sentenza acclarativa dell'autorità

Giudiziaria che tenga luogo dell'atto di concessione mancante e per individuare la famiglia).

2) I concessionari di sepolture a tempo indeterminato (perpetue), in qualsiasi epoca assegnate, i quali sono tenuti a corrispondere il canone annuo di manutenzione, di cui all'art. 39 del presente Regolamento, possono chiedere la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata di anni 33, in esecuzione dal pagamento del canone stesso.

3) La nuova concessione del diritto d'uso sulla stessa sepoltura e per la durata di cui al comma precedente, decorrente dalla stipula del nuovo contratto, potrà riguardare lo stesso concessionario, o suoi aventi causa, salvi gli adempimenti di cui all'art. 37 e sarà effettuata senza oneri per il richiedente, salve le spese contrattuali.

4) Qualora il concessionario sia deceduto, la richiesta dovrà essere fatta da tutti gli aventi causa o da uno solo di essi, in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, con l'esplicita dichiarazione di esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità conseguente, tenuto presente l'art. 35, 5° comma.

5) Allo scadere del periodo di durata del diritto d'uso, di cui al 2° comma, la concessione rientra nella disponibilità del Comune, salva la possibilità di rinnovo alle condizioni previste da Regolamento per le nuove concessioni.

6) Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i titolari di concessioni cimiterili a tempo indeterminato possono chiedere, con le modalità di cui ai commi precedenti, la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata rispettivamente prevista per ciascun tipo di concessione dall'art. 17.

## Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri

### Elenco delle Ditte autorizzate

1) I privati, persona fisiche o giuridiche, che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attività lavorativa dietro corrispettivo all'interno dei Cimiteri del Comune devono essere iscritti in un apposito elenco delle Ditte autorizzate, che è conservato presso l'Ufficio comunale, e, in copia, presso l'Ufficio tecnico Comunale e presso il cimitero, tra gli atti a disposizione del pubblico, secondo quanto previsto dall'art.4 del presente Regolamento.

2) Per l'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri, gli interessati devono presentare domanda al Sindaco corredata del certificato di iscrizione nel Registro Ditte tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.

3) Dell'accettazione della domanda è data comunicazione al richiedente e all'Ufficio Tecnico Comunale e al responsabile del servizio di custodia per l'aggiornamento dell'elenco, ai sensi del 1° comma.

4) Le Ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al responsabile del servizio di custodia o, in sua assenza, al custode ad ogni ingresso nel Cimitero.

5) In caso di violazione del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o di comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, si applica quanto previsto dagli articoli da 106 a 110 del testo unico della legge Comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n° 383, e il Sindaco pronuncia la sospensione, per il periodo determinato, dall'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri.

6) La sospensione comporta l'inibizione ad ogni attività all'interno dei Cimiteri per il periodo della durata ed è notificata per mezzo di messo comunale all'interessato, e contemporaneamente comunicata all'Ufficio tecnico comunale e al responsabile del servizio di custodia ai fini di cui al 1° comma. Essa ha effetto dal 10° giorno successivo all'avvenuta notifica.

7) Nei casi più gravi o do recidiva, il Sindaco, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, dispone la definitiva radiazione dall'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri, con le modalità di cui al 6° comma.

8) In caso di radiazione, non può essere consentita una

## Allegato 1

<b>CONCESSIONI</b>	Nuovi importi
concessione o rinnovo di concessione di sepolture a tumulazione individuale (loculi comunali)	€ 1.585,73;
Concessione o rinnovo di concessione di sepolture private a <b>tumulazione</b> per famiglie e collettività	€ 150,00 mq
Concessione o rinnovo di concessione di aree per sepolture private ad <b>inumazione</b>	€ 200,00 mq
Concessione o rinnovo di concessione di aree per <b>costruzione di sepolture a tumulazione</b> per collettività	€ 125,00 mq
Concessione o rinnovo di concessione di cellette ossario	€ 180,00
Concessione per tumulazione provvisoria feretro	Deposito cauzionale € 350,00 Canone semestrale € 120,00
Tumulazione di persone conviventi con il concessionario o con la famiglia	€ 180,00
Deposito infruttifero cauzionale per esecuzione opere	€ 500,00
<b>SERVIZI</b>	
Esumazioni ordinarie	€ 80,00
Estumulazioni ordinarie	€ 80,00
Esumazioni straordinarie	€ 55,00
Estumulazioni straordinarie	€ 55,00
Rimozione di cassette ossarie	€ 40,00
Autorizzazione all'installazione di copritomba o altri elementi sulle sepolture ad inumazione	€ 150,00
Autorizzazione alla costruzione di sepolture private a tumulazione in aree a ciò destinate	€ 180,00
Autorizzazione all'installazione di lapidi o scritte o altri elementi sulle sepolture a tumulazione	€ 180,00
Servizi di cui ai numeri precedenti effettuati in giorni festivi	Maggiorazione del 10%